



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Gara, a procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso, per l'affidamento del servizio assicurativo dei volontari in servizio civile

CODICE CIG: 5038968FEC

SCHEMA CONTRATTO/CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Indice:

Articolo 1	Premesse
Articolo 2	Oggetto dell'appalto
Articolo 3	Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Articolo 4	Durata del contratto
Articolo 5	Approvazione del contratto
Articolo 6	Spese contrattuali
Articolo 7	Valore presunto dell'appalto
Articolo 8	Pagamenti
Articolo 9	Rapporti contrattuali
Articolo 10	Obblighi di riservatezza
Articolo 11	Cauzione a garanzia del contratto
Articolo 12	Cambio di denominazione sociale dell'impresa aggiudicataria
Articolo 13	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 14	Rilievi e Penalità
Articolo 15	Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Articolo 16	Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
Articolo 17	Recesso dell'Amministrazione
Articolo 18	Clausola risolutiva espressa
Articolo 19	Controversie contrattuali
Articolo 20	Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Art. 1.

Premesse

Il presente atto disciplina il contratto da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l'Impresa ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1 del Codice dei contratti (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche) che risulterà aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito per brevità: "Appaltatore" o "Aggiudicatario"), avente ad oggetto l'esecuzione di servizi assicurativi (ramo danni) a copertura dei rischi dei volontari in servizio civile.

L'Amministrazione si riserva, anche dopo la stipula del contratto con la Società aggiudicataria, la facoltà di porre in essere procedure di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini della presente gara, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Il contratto sarà quindi condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente con riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale. In tal caso, il contratto si intenderà risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di questo Dipartimento al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 2.

Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è indicato in modo esaustivo nel relativo Capitolato contenente le condizioni generali di polizza.

Art. 3.

Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel sopra citato Capitolato, nel presente Capitolato amministrativo e nell'offerta che sarà presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il servizio dovrà essere svolto alle condizioni normative e con le modalità previste dal capitolato d'appalto di cui al precedente articolo 2, che la Società aggiudicataria deve firmare per accettazione all'atto della presentazione dell'offerta.

Art. 4.

Durata del contratto

Nelle more delle procedure di stipula del contratto, per ragioni di urgenza, questo Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere la prestazione del servizio anche prima che siano decorsi giorni 35 dalla data di ricezione, da parte della Società aggiudicataria, della nota con cui l'Amministrazione comunicherà l'esito della gara e la conseguente aggiudicazione definitiva, in modo tale da rispettare la data d'inizio della copertura assicurativa, prevista per le ore 24:00 del 7 luglio 2013.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Il contratto avrà durata triennale con decorrenza dalle ore 24 del 7-07-2013. Si conviene tra le parti che l'Assicuratore ha la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua inoltrando all'Amministrazione lettera raccomandata o PEC, da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di **anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria**.

Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto, alla sua naturale scadenza (7 luglio 2016).

Sottoscrivendo il contratto, la Società assicuratrice s'impegna a concedere all'Amministrazione una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova polizza assicurativa, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Art. 5.

Approvazione del contratto

Il contratto, mentre vincola l'Aggiudicatario fin dal momento della sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato da parte dei competenti organi, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Spese contrattuali

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al relativo contratto, che sarà redatto in triplice esemplare, nonché gli eventuali oneri fiscali, saranno a carico esclusivo e completo dell'impresa aggiudicataria.

Art. 7.

Valore presunto dell'appalto

L'importo complessivo presunto dell'appalto in oggetto, su base triennale, è pari a € 2.560.000,00=.

L'effettivo premio globale sarà in funzione del premio unitario annuo lordo offerto dall'aggiudicatario. Il contratto ribadirà che l'Amministrazione non assume alcun impegno di volume.

Art. 8.

Pagamenti

Il corrispettivo sarà liquidato dall'Amministrazione ogni trimestre, previa emissione da parte dell'Assicuratore, di apposite appendici di regolazione del premio.

Questo Dipartimento disporrà i pagamenti, con ordinativo di contabilità speciale tratto sulla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la Banca d'Italia - Roma. Ai fini della suindicata decorrenza farà fede esclusivamente il timbro apposto in arrivo - sulle appendici (o altro documento contabile)- dal Protocollo dell'Amministrazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Le appendici di regolazione, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla “Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale” (C.F. 97.315.390.589) e riporteranno le modalità di pagamento (Banca d’appoggio, codice IBAN, codice BIC).

L’Impresa aggiudicataria si impegna a segnalare i suindicati riferimenti, notificando tempestivamente le variazioni che si dovessero verificare nelle modalità di pagamento; in difetto di tale notifica, questo Dipartimento è espressamente esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

La stessa non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del corrispettivo dovuto qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari per renderlo esecutivo.

Si specifica, altresì, che al contratto da stipularsi con l’aggiudicatario si applicano le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti di lavori, di servizi e di forniture, introdotte con l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, nonché le disposizioni del D.L. 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2010, n. 217. Pertanto, non sarà consentito alla contraente, a pena di risoluzione del contratto, chiedere che il corrispettivo pattuito con il contratto medesimo venga saldato dall’Amministrazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla sopra indicata normativa.

Art. 9.

Rapporti contrattuali

Salvo successive diverse indicazioni, questo Dipartimento riceverà, di norma, tutte le comunicazioni e le dichiarazioni inerenti alle attività in cui si sostanzia il contratto in discorso attraverso il Referente del Fornitore per l’esecuzione dell’appalto.

Detto referente sarà designato dall’Aggiudicatario prima della stipula del contratto in oggetto.

Questo Dipartimento nominerà, tra i propri funzionari, il soggetto responsabile dell’attuazione del contratto che provvederà, tra l’altro, ad attestare bimestralmente la regolare esecuzione dell’appalto sulla cui base si procederà ai pagamenti.

Art. 10.

Obblighi di riservatezza

L’appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

L'Appaltatore s'impegna a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, questo Dipartimento avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto in qualunque momento, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Le parti s'impegnano, altresì, a trattare i dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11.

Cauzione a garanzia del contratto

Prima della stipula del contratto questo Dipartimento avrà cura di richiedere il **Documento originale, redatto con le modalità richieste dall'art. 113 comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006, che comprovi la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni contrattuali.**

L'Aggiudicatario deve aver costituito una valida cauzione definitiva, intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (C.F. 97.315.390.589) (pari al 10% del valore dell'importo contrattuale, al netto d'Iva, fatto salvo quanto previsto all'art.113, comma 1 del Codice degli appalti), sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.

Il documento dovrà essere conforme alle prescrizioni previste dall'art.113, comma 2 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche.

La firma del garante dovrà essere leggibile e debitamente autenticata da un notaio.

Detta cauzione dovrà avere validità di mesi 36.

Resta fermo che saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 113 (commi da 1 a 4) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 anche per quanto riguarda il meccanismo di progressivo svincolo della cauzione medesima.

L'aggiudicatario sarà tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro dieci giorni dalla richiesta.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

La cauzione cessa di avere effetto solo dopo l'emissione, da parte dell'Amministrazione, di una comunicazione liberatoria che attesti che tutti i servizi in cui si articola l'appalto sono stati regolarmente eseguiti e che non sussiste alcuna controversia/vertenza in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Detta cauzione è richiesta dall'Amministrazione a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, oltre che del pagamento delle penali e/o risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Questo Dipartimento ha, inoltre, facoltà di incamerare detta cauzione:

- qualora l'Aggiudicatario sospenda, con decisione unilaterale, la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto;
- qualora il contratto venga risolto di diritto all'esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall'Aggiudicatario per l'aggiudicazione dell'appalto.

Si specifica, inoltre, che in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicataria, l'importo di detta garanzia, con semplice atto amministrativo e salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, potrà essere incamerato nelle more della definizione dell'eventuale controversia.

Art. 12.

Cambio di denominazione sociale dell'impresa aggiudicataria

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 116 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, l'Aggiudicatario, in caso di cambio di denominazione, trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare le modifiche avvenute, ovvero le modifiche di denominazione sociale, con copia autentica dell'atto notarile.

Art. 13.

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda dalle stesse, per tutto il periodo di validità del contratto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione), una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando il competente Servizio Ispezione del lavoro della Direzione Prov. del lavoro avrà dichiarato che l'Appaltatore ha regolarizzato la propria posizione.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi ovvero ripetute violazioni dei suddetti obblighi, questo Dipartimento ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto il contratto.

Art. 14.

Rilievi e penalità

L'Amministrazione ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio. Ha potere di formulare rilievi e di comminare penalità per le fattispecie meglio dettagliate nel contratto, in conformità ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza e nel rispetto del principio del contraddittorio.

I *rilievi* sono azioni di avvertimento, da parte della Stazione appaltante, conseguenti alla inosservanza delle disposizioni previste nelle clausole contrattuali. Consistono in comunicazioni formali all'Assicuratore che non prevedono di per sé l'applicazione di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli aspetti critici del servizio in esame e solo se reiterati possono dar luogo a penalità. I rilievi sono formulati dal funzionario preposto dall'Amministrazione precedente e sono formalizzati attraverso una lettera di comunicazione circa le criticità riscontrate.

Le *penalità* attengono alle inadempienze dell'Aggiudicatario durante l'attivazione e l'esecuzione delle prestazioni contrattuali pattuite e verranno comunicate formalmente alla società con le stesse modalità previste per i rilievi. Alla società verrà concesso un termine di 10 giorni lavorativi per poter produrre le controdeduzioni, trascorso inutilmente il quale, od ove le giustificazioni adottate non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione provvederà all'applicazione delle penalità di seguito specificate.

In particolare, per ogni decade di ritardo, se non giustificato, dalla messa a disposizione dei dati analitici relativi all'andamento tecnico del contratto, questo Dipartimento ha facoltà di applicare una penale pari allo 0,2% del valore presunto dell'appalto.

L'Amministrazione ha inoltre facoltà di applicare una penalità pari allo 0,1% del valore sopra indicato per ogni decade di ritardo in merito alla richiesta d'incontro periodico, dedicato alla verifica congiunta tra le parti circa l'attuazione del contratto.

Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili fino alla concorrenza massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale al netto d'Iva.

Per l'applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in alternativa a mezzo PEC), assegnando all'Aggiudicatario non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Ove le controdeduzioni non giungano a questo Dipartimento entro il termine prescritto o non siano ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura sopra indicata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Art. 15.

Divieto di cessione del contratto- cessione del credito

All'aggiudicatario sarà fatto divieto di cedere il contratto, senza il consenso dell'Amministrazione. L'aggiudicatario potrà cedere i crediti derivanti dal contratto medesimo, ma tale cessione resta comunque subordinata all'espresso consenso di questo Dipartimento.

Art. 16.

Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore dei servizi oggetto del presente appalto comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto d'appalto e del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizi sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o di inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi e/o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizi sia un raggruppamento d'impresе, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o se trattasi di una impresa individuale, in caso di morte, interdizione o di inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata dalla mandataria ovvero di recedere dal contratto.

Art. 17.

Recesso dell'Amministrazione

Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 e successive modifiche e dell'art.134 del Codice degli Appalti, l'Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge per motivi d'interesse pubblico, ovvero qualora nella vigenza contrattuale intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula ovvero tali da rendere inopportuna la prosecuzione del rapporto di collaborazione e la conduzione a termine del contratto stesso.

L'esercizio del recesso comporta un obbligo di preavviso all'aggiudicataria, di almeno 120 giorni.

Art. 18.

Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva ampia ed insindacabile facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora la società aggiudicataria si renda inadempiente ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del codice civile, anche ad uno solo degli obblighi contrattuali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Il contratto si risolverà automaticamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- cessione del contratto;
- violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 13;
- violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della normativa vigente, di cui al precedente art. 8 (pagamenti);
- interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;
- mala fede o frode nell'esecuzione del contratto da parte del contraente;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, al netto d'Iva;
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'adempire agli obblighi contrattuali e nell'esecuzione delle attività di cui al capitolato tecnico;
- ogni altra inadempienza contrattuale dovuta a dolo o colpa grave, compresa l'inosservanza agli obblighi di riservatezza cui l'Aggiudicatario è contrattualmente tenuto.

In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere per il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna a tutela dei propri diritti. Nella comunicazione con la quale dichiara che intende valersi della clausola risolutiva espressa, l'Amministrazione potrà provvedere all'affidamento a terzi dell'esecuzione dell'appalto in danno dell'Impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto. L'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In particolare, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione ha il diritto di interpellare, in ordine di graduatoria, i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria definitiva, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, in caso di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione potrà trattenere la garanzia fideiussoria costituita dalla società aggiudicataria.

Art. 19.

Controversie contrattuali

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'interpretazione, la validità, l'efficacia o l'esecuzione del contratto sarà competente il Giudice Ordinario e il Foro esclusivamente competente sarà quello di Roma.

Art. 20.

Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti

Per tutto quanto non specificato nel presente schema di contratto/capitolato amministrativo né indicato negli altri atti relativi alla gara, si conviene che la realizzazione dell'appalto comporta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

l'osservanza di tutto quanto previsto:

- a) dalla Legge e dal Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche;
- b) dal Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);
- c) dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni e/o integrazioni;
- d) dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- e) dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135;
- f) dalle altre norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- g) dal Codice Civile;
- h) dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato;
- i) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sue successive modificazioni e integrazioni.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale

Roma, 4 aprile 2013